

Codice A1103A

D.D. 17 aprile 2025, n. 481

**Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 237 COV2020)**



**ATTO DD 481/A1103A/2025**

**DEL 17/04/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 237 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 2800AB del 27/10/2020<, dal Corpo di Polizia locale del Comune di Asti a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore nei confronti del quale con processo verbale n. 11377 del 21/04/2020, redatto da agenti del nucleo appartenente al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti in corso Savona 213 del Comune di Asti , in data 16/04/2020, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 relativo al divieto di circolazione in entrata e in uscita dal Comune in cui si ha attualmente la residenza o il domicilio salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo con richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 (non tenutasi perché ritenuta sufficiente, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, la documentazione allegata ai suddetti scritti);

considerato che il soggetto già in occasione della contestazione aveva dichiarato di stare recandosi presso un meccanico (sul cui percorso si trovava) e che tale ultima attività risultava tra quelle aperte in quel particolare momento della fase emergenziale (attività presso cui era dunque possibile recarsi per i relativi lavori e/o controlli in caso di necessità);

ritenuto alla luce delle argomentazioni contenute nelle memorie difensive e della documentazione allegata, di non procedere alla predisposizione di un 'ordinanza di ingiunzione, vista la presenza di una causa giustificativa dello stato di necessità .

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

#### L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)  
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti